



Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Esito di richiesta di Valutazione di incidenza ambientale e di Nulla Osta

(art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i., art. 4 DM 03/02/1990, art. 1 DPR 06/08/1993, art. 11 co. 3 e 13 legge 394/1991)

N° 185 Del 14/10/2021	Oggetto: REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SPERIMENTALE DI TARTUFAIA IN ALTA QUOTA – FG. 1 P. 40 COMUNE DI MONTEMONACO. RICHIEDENTE: COMUNANZA AGRARIA ISOLA SAN BIAGIO Pr. 439/2021
--------------------------	--

IL DIRETTORE

Vista l'istanza pervenuta in data 21/09/2021, tramite SUAP Piceno Consind, da parte della Comunità agraria Isola San Biagio, acquisita al protocollo del Parco n. 8050/2021 e avente ad oggetto un impianto sperimentale tartufigeno, con recinzione di protezione, promosso e finanziato da ASSAM – Regione Marche.

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che si condivide.

Considerato che è stata manifestata, per le vie brevi, dal funzionario responsabile dell'ASAAM – Regione Marche, l'urgenza di procedere all'impianto delle piantine micorizzate in considerazione dell'approssimarsi di condizioni meteo-climatiche non più favorevoli all'esecuzione di tale fase colturale.

Vista la *Normativa provvisoria per il rilascio dei nulla osta dell'ente parco per la realizzazione di interventi, impianti ed opere all'interno del Parco* (legge 6 dicembre 1991, n. 394 - art. 13)* (testo approvato nella seduta del consiglio direttivo n.29.03.1994 verbale n.2, coordinato ed integrato con le modifiche apportate con i provvedimenti di consiglio direttivo nn.126 del 17/10/1996, 29 del 19/04/2000, 56 del 17/09/2001, d.c.s. 07 del 07.08.2004, e c.d. n.35 del 14.07.2008.), in base alla quale si procederà a ratificare il presente provvedimento nella prima seduta utile della Commissione per il rilascio di nulla osta.

In virtù:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt. 6,11 e 13;
- del D.P.R. 06/08/1993;
- lo Statuto del Parco;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della legge Regione Marche n. 6/2007 e D.G.R. Marche n. 1660 del 30/12/2020;

Ritenuto per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il presente provvedimento relativo al progetto di cui in premessa;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi,

RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., si ritiene che gli interventi in oggetto non determineranno una incidenza significativa, ovvero non pregiudicheranno il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie presenti nella ZPS IT5330029 "Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore" e nella ZSC IT5340020 "Valle dell'Infernaccio, Monte Sibilla". La fase di screening di incidenza ambientale si intende, pertanto, conclusa con esito positivo.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 03/02/1990 e degli artt. 11 comma 3 e 13 della legge 394/1991, nonché art. 1 comma 7 del D.P.R. 06/08/1993, si rilascia alla *Comunanza agraria Isola San Biagio* il nulla osta per l'esecuzione di un nuovo impianto sperimentale di tartufaia in alta quota con relativa recinzione nell'area indicata catastalmente al Fg. 1 particella 40 del Comune di Montemonaco e secondo le modalità indicate nella progettazione acquisita al protocollo del Parco n. 8050/2021, a condizione che sia rispettata la seguente prescrizione:

- Il perimetro della recinzione dovrà seguire un andamento il più possibile lineare, evitando rientranze ovvero angolazioni eccessivamente pronunciate.

Il presente provvedimento di valutazione di incidenza ambientale e di nulla osta è valido per un periodo di cinque anni dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori eventualmente non ancora avviati dovrà essere sottoposta a nuova istanza di valutazione di incidenza ambientale.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Maria Laura Talamé



Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato alla Valutazione di incidenza ambientale e Nulla Osta

N° 185 Del 14/10/2021	Oggetto: REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SPERIMENTALE DI TARTUFAIA IN ALTA QUOTA – FG. 1 P. 40 COMUNE DI MONTEMONACO. RICHIEDENTE: COMUNANZA AGRARIA ISOLA SAN BIAGIO Pr. 439/2021
--------------------------	--

Vista l'istanza di autorizzazione pervenuta in data 21/09/2021, tramite SUAP Piceno Consind, da parte della Comunità agraria Isola San Biagio, acquisita al protocollo del Parco n. 8055/2021 e avente ad oggetto un impianto sperimentale tartufigeno, con recinzione di protezione, promosso e finanziato da ASSAM – Regione Marche.

Considerato che l'istanza si riferisce alla realizzazione di un impianto sperimentale di tartufaia in alta quota, progetto promosso e finanziato dall'Agenzia Servizi Settore Agroalimentare della Regione Marche (ASSAM) con convenzione tra Comunità agraria e ASSAM autorizzata con D.D. n. 147/2020 e perfezionata in data 20/05/2020.

Rilevato che il progetto prevede il miglioramento fondiario con impianto di tartufaia su una superficie di terreno con qualità "seminativo" di 12.046 mq indicata al Fg. 1 particella n. 40 del Comune di Montemonaco e situata in loc. Isola San Biagio ad una quota di 1050 m slm.

Rilevato altresì che la porzione di particella 40 sul quale verrà effettuato l'intervento è indicata con qualità "seminativo", ed è descritta allo stato attuale come terreno destinato alla coltivazione di foraggio e pascolamento del bestiame.

Preso atto che gli interventi principali prevedono:

- Estirpatura con profondità 25-30 cm;
- Aratura;
- Affinamento del terreno;
- Messa a dimora di 300 piantine (*Quercus pubescens*) micorizzate e certificate ai sensi del Dlgs 386/2003, con sesto di impianto a quinconce;
- Protezione delle piantine con *shelter* nonché con recinzione permanente del terreno (area 9.230 mq) realizzata con pali in castagna e rete zincata con maglia 10x10 e altezza 1,50 m dal terreno. La motivazione per la realizzazione della recinzione è la protezione delle piantine dalla fauna selvatica, in particolare caprioli, cinghiali e istrici.

Rilevato che l'area di intervento ricade all'interno della zona 1 "ambito interno in cui è prevalente l'interesse di protezione ambientale" di cui al D.M. 03/02/1990 e, secondo gli studi del Piano per il Parco all'interno della zona B "Riserva generale orientata". Secondo gli indirizzi di Piano in tale zona sono consentite le attività agro-silvo-pastorali comprendenti le tradizionali forme di utilizzazione delle risorse per la vita delle comunità locali con le connesse attività manutentive, la conservazione dei paesaggi coltivati e del relativo patrimonio culturale, la gestione forestale, con relativi servizi e abitazioni.

Rilevato altresì che il sito di intervento ricade nella ZPS IT5330029 "Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore" e nella ZSC IT5340020 "Valle dell'Infernaccio, Monte Sibilla".

Visto il format "proponente" per lo screening di incidenza ambientale di cui all'art. 5 D.P.R. n. 357/97, allegato alla documentazione progettuale.

Rilevato che l'area ricade nella ZPS-ZSC IT5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)" ma che nel sito di intervento non sono segnalati habitat di interesse comunitario di cui all'allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE.

Viste le Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016).

Considerato che l'intervento non risulta incompatibile con le suddette misure di conservazione.

Accertato che la cartografia ufficiale degli habitat di interesse comunitario della Regione Marche riporta per l'area di intervento l'assenza di habitat, classificandola come "coltura agraria-seminativo in rotazione".

Vista l'istruttoria di screening di incidenza ambientale, "format valutatore", acquisita al sistema di archiviazione Paleo n. 194622 del 14/10/2021, conclusasi con esito positivo.

Considerato che è stata manifestata, per le vie brevi, dalla funzionaria dott.ssa Brandoni dell'ASAAM – Regione Marche, l'urgenza di procedere all'impianto delle piantine micorizzate in considerazione dell'approssimarsi di condizioni meteo-climatiche non più favorevoli all'esecuzione di tale fase colturale.

Accertato che non sussistono elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza, benché l'intervento vada ad interessare una zona del Parco in cui le misure di salvaguardia indicano la prevalenza degli interessi di protezione ambientale, quindi l'opportunità di ridurre al minimo fattori di interferenza per l'ambiente naturale e la fauna. Il carattere sperimentale del progetto, gli obiettivi perseguiti dal medesimo e la superficie contenuta di intervento, rappresentano tuttavia un valido elemento di interesse a favore dell'accoglimento della richiesta.

Ritenuto opportuno prescrivere che il perimetro della recinzione segua un andamento il più lineare possibile, evitando rientranze che possano rappresentare ostacolo alla fauna.

Vista la *Normativa provvisoria per il rilascio dei nulla osta dell'ente parco per la realizzazione di interventi, impianti ed opere all'interno del Parco* (legge 6 dicembre 1991, n. 394 - art. 13)* (testo approvato nella seduta del consiglio direttivo n.29.03.1994 verbale n.2, coordinato ed integrato con le modifiche apportate con i provvedimenti di consiglio direttivo nn.126 del 17/10/1996, 29 del 19/04/2000, 56 del 17/09/2001, d.c.s. 07 del 07.08.2004, e c.d. n.35 del 14.07.2008.).

Ritenuto di poter procedere all'emissione del presente provvedimento in via di urgenza e a ratificare il medesimo nella prima seduta utile della Commissione per il rilascio di nulla osta.

Ravvisata, quindi, l'opportunità di emanare il presente provvedimento di valutazione di incidenza ambientale e nulla osta ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e art. 13 legge 394/1991;

In virtù:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt. 6,11 e 13;
- del D.P.R. 06/08/1993;
- lo Statuto del Parco;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della legge Regione Marche n. 6/2007 e D.G.R. Marche n. 1660 del 30/12/2020;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi,

SI PROPONE DI RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., si ritiene che gli interventi in oggetto non determineranno una incidenza significativa, ovvero non pregiudicheranno il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie presenti nella ZPS IT5330029 "Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore" e nella ZSC IT5340020 "Valle dell'Infernaccio, Monte Sibilla". La fase di screening di incidenza ambientale si intende, pertanto, conclusa con esito positivo.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 03/02/1990 e degli artt.11 comma 3 e 13 della legge 394/1991, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06/08/1993, si rilascia alla *Comunanza agraria Isola San Biagio* il nulla osta per l'esecuzione di un nuovo impianto sperimentale di tartufaia in alta quota con relativa recinzione nell'area indicata catastalmente al Fg. 1 particella 40 del Comune di Montemonaco, secondo le modalità indicate nella progettazione acquisita al protocollo del Parco n. 8050/2021 e a condizione che sia rispettata la seguente prescrizione:

- Il perimetro della recinzione dovrà seguire un andamento il più possibile lineare, evitando rientranze ovvero angolazioni eccessivamente pronunciate.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990


L'istruttore
Collaboratore tecnico
Dott. Paolo Salvini

